DE IUSTITIA

Rivista scientifica RASSEGNA

CASSAZIONE CIVILE ISSN 2974-7562

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE E VALORE DELL'OPPOSIZIONE DEL MINORE AL RIENTRO - CASS. CIV., SEZ. I, 7 OTTOBRE 2026, N. 26388

A cura di **Federica SEVERINO***

MASSIMA[1]

In materia di sottrazione internazionale di minori, ex art. 13 co. 2 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, se il minore, in sede di ascolto, si oppone in modo chiaro ed esplicito al ritorno nello Stato di residenza abituale, il Giudice è tenuto ad accertare, mediante approfondita istruttoria, in considerazione dell'età e del grado di maturità, la genuinità, concretezza ed autonomia delle ragioni poste a fondamento del rifiuto e l'eventuale decisione di disattendere la volontà espressa dal minore capace di discernimento è ammissibile solo con motivazione specifica e analitica, fondata sul superiore interesse del minore e sul riscontro di elementi fattuali idonei a giustificare il rientro nonostante l'opposizione manifestata.

SOMMARIO

1. Il fatto 1

2. La decisione 2

3. Conclusioni 3

1. IL FATTO

Con ordinanza n. 26388 del 7.10.2026 la sez. I della Suprema Corte di Cassazione affronta un delicato caso di diritto di famiglia riguardante la richiesta di rientro negli Stati Uniti avanzata da un padre nei confronti di due figlie minori, trasferitesi in Italia con la madre per un breve periodo e non ricondotte nella loro residenza abituale.

Le parti sono genitori di due minori infradodicenni, sposate nel 2013 e successivamente divorziate, che avevano stabilito la loro residenza, con le figlie, negli Stati Uniti.

Nel marzo del 2024 i genitori sottoscrivevano un accordo post-matrimoniale che, tra le previsioni, conteneva anche quella di continuare a far trascorrere alla famiglia le vacanze invernali ed estive con una base in Europa.

Nel giugno 2025 la madre delle minori era tornata in Italia per le ferie estive, facendo intendere che le avrebbe riportate negli Stati Uniti a fine estate. Il padre manteneva contatti telefonici con le figlie e le andava anche a trovare in Italia.

A metà settembre, però, la madre manifestava l'intenzione di non riportare le minori negli Stati Uniti ed il padre presentava istanza all'Autorità centrale degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, oltreché ricorso al TM di Trieste per sottrazione internazionale di minori.

Il Tribunale per i Minorenni respingeva la richiesta di rimpatrio immediato e disponeva approfondimenti istruttori, anche per il tramite dei Servizi Sociali competenti e del servizio di neuropsichiatria infantile.

Le due sorelle venivano ascoltate dal Tribunale per i Minorenni, esprimendo la volontà di rimanere in Italia con la madre.

La curatrice speciale delle minori chiedeva il rigetto della domanda di rimpatrio.

Il PM esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Il padre otteneva dal Tribunale per i Minorenni di Trieste l'ordine di rientro ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, nonostante la marcata opposizione delle minori infradodicenni, manifestata in sede di audizione.

Il TM reputava la volontà espressa dalle minori non vincolante, riconducendola alla conflittualità fra genitori ed al possibile condizionamento materno, senza particolari accertamenti in ordine al grado di maturità delle minori, né svolgendo specifici approfondimenti sulle ragioni concrete del rifiuto al rimpatrio da parte delle due sorelle.

Il Tribunale per i Minorenni prevedeva un percorso preparatorio per evitare/limitare il possibile disagio delle due minori, con il coinvolgimento, oltreché di entrambi i genitori, anche dei servizi sociali e del servizio di neuropsichiatria italiani e dei corrispondenti servizi statunitensi, competenti territorialmente.

*Avvocato del Foro di Verona, Componente del Comitato Editoriale della Rivista " *De Iustitia".*

[1] Massima non ufficiale.

La madre delle minori proponeva ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Trieste, affidandolo a cinque motivi, quattro dei quali venivano ritenuti inammissibili, in quanto relativi la richiesta di riesame della decisione impugnata, con valutazione del merito della causa, non è proponibile nell'ambito del giudizio di cassazione.

Il giudizio avanti la Suprema Corte ha ad oggetto unicamente la questione relativa all'ordine giudiziale di rimpatrio delle due sorelle infradodicenni, che si ritiene essere state sottratte illecitamente da uno dei due genitori, restando del tutto estranee ed impregiudicate tutte le altre decisioni fondamentali per la vita delle minori, quali quelle relative al loro affidamento, al loro collocamento od al luogo ove fissare la loro futura residenza, come espressamente chiarito dal Supremo Collegio.

Secondo la ricorrente, il provvedimento del TM oggetto di impugnazione sarebbe viziato in quanto pervenuto ad una soluzione diversa rispetto alla volontà espressa dalle due minori, nonostante la loro comprovata maturità e capacità di discernimento.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 13 comma 2 della Convenzione dell'Aja del 1980, cassando con rinvio il decreto impugnato.

2. *LA DECISIONE*

La Suprema Corte anticipa l'esame dei motivi di ricorso con una premessa in ordine alla cornice normativa di riferimento, precisando che ex art. 3 Convenzione dell'Aja del 1980, perché si abbia illecita sottrazione di un minore devono ricorrere tre presupposti oggettivi: 1) l'allontanamento del minore dalla residenza abituale da parte di uno dei genitori; 2) il trasferimento o il mancato rientro senza il consenso dell'altro genitore; 3) la titolarità e l'esercizio effettivo dei diritti di affidamento da parte di chi denuncia l'avvenuta sottrazione.

La Suprema Corte, richiamando un recente orientamento[2] ribadisce che in base all'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, la parte che si oppone al rientro può provare che non ricorrono le condizioni indicate, ma, ove sia stata accertata la sussistenza di tali presupposti, la domanda di rimpatrio può essere respinta solo in presenza di una delle circostanze ostative di cui all'art. 13 della medesima Convenzione.

La pronuncia in parola esamina le possibili circostanze ostative di cui all'art. 13 della Convenzione, con precisi riferimenti a precedenti sentenze emanate.

La Suprema Corte ritiene ammissibile e rilevante il solo quarto motivo proposto, relativo al valore da attribuire alla "marcata preferenza di rimanere a vivere in Italia a Udine e di non voler rientrare a Palo Alto dal padre" espressa in udienza da entrambe le minori.

Sulla rilevanza dell'opposizione delle minori si fonda l'impugnazione proposta dalla madre, a fronte del giudizio di primo grado che ritiene che la volontà espressa dalle due infradodicenni non parrebbe essere il risultato di un autonomo processo di autodeterminazione, bensì conseguenza della conflittualità fra genitori e del condizionamento materno sulle scelte delle figlie.

Il TM è critico nell'attribuire efficacia decisiva alla volontà espressa dalle minori, in quanto significherebbe riconoscere loro il potere di determinare autonomamente tempi e modalità dei rapporti con i genitori, potere che appartiene unicamente, secondo il Tribunale di merito, ai titolari della responsabilità genitoriale e, in caso di conflitto, all'Autorità Giudiziaria.

Di diverso avviso il Supremo Collegio, che ritiene che il decreto del TM violi il disposto dell'art. 13 co. 2 della Convenzione dell'Aja, secondo cui l'Autorità Giudiziaria "può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere".

Il Supremo Collegio, richiamando una pronuncia a Sezioni Unite del 2014[3] che ha dato particolare rilevanza all'ascolto del minore, come diritto inviolabile, tanto nell'ordinamento nazionale quanto in quello internazionale, ritiene che l'Autorità Giudiziaria non possa sottrarsi al compito di

[2] Cfr. Corte Cass., sez. I, 5 febbraio 2026, n. 2416.

[3] Cfr Corte Cass., SS. UU.,5 marzo 2014, n. 5237.

tener conto della volontà del minore contraria al rientro, tantopiù se espressa in sede di audizione da un minore di età prossima a quella in cui si presume la capacità di discernimento.

L'accertamento giudiziale ha una triplice natura: il discernimento del minore che deve precedere l'ascolto sul merito; l'accertamento dell'opposizione del minore; l'esistenza di ragioni diverse che giustifichino il rientro nonostante il rifiuto[4].

In sostanza, la Suprema Corte ribadisce il principio di rilevanza della manifestata volontà del minore capace di discernimento, attraverso un necessario approfondimento istruttorio successivo all'audizione ed incentrato sulla verifica delle sue affermazioni.

La Corte conclude sostenendo che il decreto del TM non abbia dato corretta applicazione all'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre1980, resa esecutiva in Italia dalla L. 64 del 1994, ed in quanto in contrasto con l'art. 8 CEDU e non rispetti le coordinate interpretative offerte dalla numerosa giurisprudenza di legittimità formatasi negli anni.

3. CONCLUSIONI

Accogliendo il quarto motivo di ricorso, la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale di Trieste impugnato e rinviato la causa al TM in diversa composizione, che, in sede di rinvio, dovrà valutare, con una nuova audizione delle interessate, in tempi molto brevi, se le due sorelle minorenni abbiano raggiunto un grado di maturità tale da comprendere la situazione in cui si trovano e le possibili conseguenze del loro rifiuto di tornare negli Stati Uniti, se la loro opposizione sia tuttora attuale e genuina e se si siano autodeterminate, tenendo conto del superiore interesse delle stesse, il tutto all'esito di un approfondito e rigoroso esame delle peculiarità del caso, con motivazione specifica sulle ragioni che dovessero giustificare il rientro nonostante il rifiuto espresso[5].

[4] Cfr Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2016, n. 18846 e Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2022, n. 21055.

[5] Precedenti conformi: Cfr Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2024, n. 25651; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2021, n. 13243; Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2021, n. 1435.